



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

marca da bollo  
€ 16,00

CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- nel caso vengano attivati tirocini formativi e di orientamento non curricolari da parte di soggetti ospitanti con sede operativa sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, la normativa di riferimento per la gestione dei suddetti percorsi di tirocinio è il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con DPR 13 settembre 2013, n.166 - TESTO COORDINATO con il DPR 21 novembre 2013, n. 218, e che recepisce il documento "Linee-guida in materia di tirocini" concordato il 24 gennaio 2013 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome.

TRA

L'Università degli Studi di Udine con sede in Udine, via **Palladio**, n. **8**, C.F. **80014550307**, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentata per la stipula del presente atto dal Prof. **Marco Sartor** nato a **Pordenone** il **10/03/1974**,

E

Ragione sociale: \_\_\_\_\_  
 indirizzo sede legale: \_\_\_\_\_  
 località: \_\_\_\_\_ PV: \_\_\_\_\_ tel.: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_ web: \_\_\_\_\_  
 settore: \_\_\_\_\_ prodotto: \_\_\_\_\_  
 n. di dipendenti a tempo indeterminato: \_\_\_\_\_ P. IVA: \_\_\_\_\_

d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentata, in qualità di rappresentante legale, dal/dalla sig./sig.ra

nato/a a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

originale per il soggetto ospitante



**Art. 1.**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

**Art. 2.**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
  - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

**Art. 3.**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
  - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *soggetto promotore* e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.

**Art. 4.**

1. Il *soggetto promotore* garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al *soggetto promotore*. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

2. Il *soggetto promotore* si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto promotore*, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

### Art. 5.

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il *soggetto promotore* provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.
2. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare al *soggetto promotore* l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

### Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di **cinque** anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte.

### Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine, .....

**per l'Università degli Studi Udine**  
(*soggetto promotore*)

Prof. Marco Sartor

Il *soggetto ospitante*

.....  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
.....





CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- nel caso vengano attivati tirocini formativi e di orientamento non curricolari da parte di soggetti ospitanti con sede operativa sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, la normativa di riferimento per la gestione dei suddetti percorsi di tirocinio è il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con DPR 13 settembre 2013, n.166 - TESTO COORDINATO con il DPR 21 novembre 2013, n. 218, e che recepisce il documento "Linee-guida in materia di tirocini" concordato il 24 gennaio 2013 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome.

TRA

L'Università degli Studi di Udine con sede in Udine, via **Palladio**, n. **8**, C.F. **80014550307**, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentata per la stipula del presente atto dal Prof. **Marco Sartor** nato a **Pordenone** il **10/03/1974**,

E

Ragione sociale: \_\_\_\_\_  
 indirizzo sede legale: \_\_\_\_\_  
 località: \_\_\_\_\_ PV: \_\_\_\_\_ tel.: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_ web: \_\_\_\_\_  
 settore: \_\_\_\_\_ prodotto: \_\_\_\_\_  
 n. di dipendenti a tempo indeterminato: \_\_\_\_\_ P. IVA: \_\_\_\_\_

d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentata, in qualità di rappresentante legale, dal/dalla sig./sig.ra

nato/a a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



**Art. 1.**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

**Art. 2.**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
  - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

**Art. 3.**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
  - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *soggetto promotore* e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.

**Art. 4.**

1. Il *soggetto promotore* garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al *soggetto promotore*. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

2. Il *soggetto promotore* si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto promotore*, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

### Art. 5.

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il *soggetto promotore* provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.
2. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare al *soggetto promotore* l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

### Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di **cinque** anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte.

### Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine, .....

**per l'Università degli Studi Udine**  
(*soggetto promotore*)

Prof. Marco Sartor

Il *soggetto ospitante*

.....  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
.....